



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 3

**GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ
PARLAMENTARI**

DISCUSSIONE IN SEDUTA PUBBLICA DELLA ELEZIONE
CONTESTATA DEL SENATORE VINCENZO CARBONE
(REGIONE CAMPANIA)

72^a seduta: giovedì 24 settembre 2020

Presidenza del presidente GASPARRI

I N D I C E**Discussione in seduta pubblica della elezione contestata del senatore Vincenzo Carbone (Regione Campania)**

PRESIDENTE	Pag. 3, 8, 10 e <i>passim</i>
CARBONE (IV-PSI)	10
* LUCIANI, difensore del ricorrente, dottor <i>Lotito</i>	8
PAROLI (FIBP-UDC), relatore	4

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Segle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

I lavori hanno inizio alle ore 15,18.

VERIFICA DEI POTERI

Discussione in seduta pubblica della elezione contestata del senatore Vincenzo Carbone (Regione Campania)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione in seduta pubblica della elezione contestata del senatore Vincenzo Carbone, eletto nella Regione Campania, ai sensi del Capo IV del Regolamento di verifica dei poteri del Senato.

In virtù del combinato disposto dell'articolo 14 del Regolamento per la verifica dei poteri e del principio di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, previo assenso del Presidente del Senato, è stata predisposta la trasmissione audiovisiva dei lavori anche mediante il canale satellitare del Senato e la *web-TV*.

Ricordo che la Giunta ha dichiarato contestata l'elezione del senatore Carbone nella seduta del 4 agosto 2020; le parti del procedimento di contestazione sono quindi rappresentate dal ricorrente, dottor Claudio Lotito, candidato nel collegio plurinomiale n. 1 della Campania, e dal senatore controinteressato e resistente, Vincenzo Carbone.

Risulta presente il ricorrente, dottor Claudio Lotito, rappresentato, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del Regolamento, dall'avvocato, professor Massimo Luciani, nonché il senatore Vincenzo Carbone.

Il ricorrente ha presentato memorie scritte ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento per la verifica dei poteri.

Inoltre, a norma dell'articolo 17, comma 2, del Regolamento, alla riunione in Camera di consiglio parteciperanno tutti i componenti della Giunta che sono stati presenti alla seduta pubblica per tutta la sua durata.

Pertanto, i senatori che dovessero sopraggiungere nell'Aula a seduta pubblica iniziata ovvero allontanarsene prima della sospensione non potranno partecipare alla riunione della Camera di consiglio che seguirà.

La Presidenza si riserva altresì la facoltà, se necessario, di autorizzare brevi sospensioni tecniche della seduta pubblica, nel corso delle quali i senatori non potrebbero comunque allontanarsi dalla zona immediatamente adiacente all'Aula.

Il numero legale – fissato nella maggioranza dei componenti e riscontrato con il foglio firme – deve intendersi applicabile in assenza di una diversa specifica norma anche alla Giunta riunita in Camera di consiglio.

In base all'articolo 16 del citato Regolamento, il relatore, senatore Paroli, svolgerà la sua esposizione, riassumendo i fatti e le questioni senza esprimere giudizi.

Successivamente, prenderanno la parola le parti presenti in Aula, direttamente o mediante il proprio rappresentante. Avrà la parola prima l'avvocato della parte ricorrente e poi quello del senatore controinteressato.

Richiamo la consolidata prassi nelle sedute pubbliche di contestazione delle elezioni presso la Giunta del Senato – ma analoga prassi vige anche presso la competente Giunta della Camera – in base alla quale i componenti della Giunta potranno eventualmente rivolgere le loro domande alle parti per il tramite del Presidente, al quale, a norma dell'articolo 16, comma 4, del Regolamento di verifica, spetta la direzione della discussione e la disciplina dell'udienza, ai fini della garanzia di un corretto contraddittorio tra le parti.

Infine, è consentita anche una breve replica da parte degli avvocati e, prima della chiusura della discussione, possono prendere la parola direttamente le parti (per ultimo il senatore resistente).

Invito quindi il relatore, senatore Paroli, a svolgere la propria esposizione.

PAROLI (*FIBP-UDC*), *relatore*. Signor Presidente, in data 22 marzo 2018 è pervenuto un ricorso a firma del dottor Claudio Lotito, candidato nel collegio plurinomiale 1 della Campania, che ha depositato in data 19 novembre 2018 una memoria integrativa con motivi aggiunti.

Il ricorrente ha affermato che la sua mancata elezione, nell'ambito del collegio plurinomiale Campania 1, sarebbe stata determinata dall'erronea attribuzione di sei seggi nel collegio Campania 2, in luogo dei sette previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, e, correlativamente, dall'attribuzione di un seggio aggiuntivo nel collegio Campania 3.

L'errore sarebbe ascrivibile all'operazione di sottrazione di un seggio alla lista Forza Italia nel collegio Campania 2 per attribuirlo alla lista Fratelli d'Italia nel collegio Campania 3, avendo quest'ultima ottenuto il miglior resto utile ai fini dell'assegnazione. Il ricorrente ha sostenuto che l'assegnazione del seggio alla lista Fratelli d'Italia non sarebbe dovuta avvenire alterando il numero dei seggi previsti per i collegi Campania 2 e Campania 3. Difatti, l'attribuzione del numero di seggi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica al collegio Campania 2 avrebbe comportato, sulla base della regola dei più alti resti, l'assegnazione di n. 2 seggi alla lista Forza Italia con la conseguente elezione della candidata Alessandra Lonardo (seconda nell'ordine di lista). Ne consegue che nel collegio Campania 1, dove la stessa risultava essere capolista, si sarebbe dovuto proclamare il dottor Lotito (secondo nell'ordine).

Le operazioni compiute dall'Ufficio elettorale regionale avrebbero così sovvertito i criteri di riparto previsti dal decreto legislativo n. 189 del 2017 e dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2017 alterando, sotto il profilo dell'eguale rapporto tra abitanti e senatori eletti, la fisionomia prevista per i collegi plurinominali.

In data 19 novembre 2018 è stata presentata una memoria esplicativa ed integrativa del ricorso presentato dal dottor Lotito nella quale, oltre a

ribadire le argomentazioni già esposte, richiede di applicare altresì un criterio logico-matematico di assegnazione dei seggi, che prevede che le liste che hanno già conseguito seggi con i quozienti interi, senza ottenere tutti i seggi loro spettanti, sono poste al termine della graduatoria ai fini dell'utilizzazione delle parti decimali.

In data 19 dicembre 2018, con lettera del Presidente della Giunta, è stata data comunicazione del ricorso al senatore Vincenzo Carbone.

In data 13 novembre 2019 il senatore Carbone, con riferimento a quanto prospettato dal candidato Lotito nel ricorso e, soprattutto, nei motivi aggiunti presentati il 19 novembre 2018, ha sottoposto all'attenzione della Giunta un parere *pro veritate* reso dal professor Annibale Marini che contesta la tesi sostenuta nel ricorso in quanto, a suo avviso, non vanno escluse dalle operazioni volte all'assegnazione dei seggi tutte le liste che hanno beneficiato di quozienti interi, ma non hanno esaurito il numero dei seggi spettanti. In sostanza, secondo questo parere è errato procedere prima all'attribuzione dei seggi alle liste che non hanno goduto di quozienti interi e solo dopo a quelle che hanno goduto di quozienti interi, ma a cui debbono ancora essere attribuiti i seggi; si può pertanto determinare una situazione di seggi eccedentari e deficitari e di traslazione dei seggi, del tutto legittima, in quanto ammessa dalla vigente legge elettorale che, quindi, può consentire una variazione nel numero dei seggi assegnato a ciascun collegio plurinominale rispetto al numero dei seggi individuato *ex ante* dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017.

Il 26 novembre 2019, il ricorrente e candidato dottor Claudio Lotito ha depositato quattro pareri *pro veritate*: nel primo, il professor Cesare Mirabelli ricorda la necessità di combinare il principio della rappresentanza territoriale con quello della rappresentanza politica. Pertanto, deve essere adottata questa interpretazione maggiormente in linea con il dato costituzionale e tale da non consentire la traslazione dei seggi tra diversi collegi. Infine, il parere rileva che il contenzioso in essere può avere effetti favorevoli solo in favore di colui che lo ha promosso tempestivamente, riguardando posizioni individuali scindibili.

Nel secondo parere, i professori Giovanni Maria Flick e Francesco Saverio Bertolini, richiamando la giurisprudenza costituzionale ed amministrativa, osservano che il differenziale della parte decimale del quoziente non utilizzato costituisce un parametro significativo al fine di graduare le liste concorrenti nello stesso collegio plurinominale, ma non può invece essere impiegato nella competizione tra le stesse liste, ma in collegi diversi. Gli estensori di questo parere, quindi, concludono che l'applicazione della legge elettorale da parte degli Uffici elettorali campani sacrifica il principio della rappresentanza territoriale che impone di salvaguardare il carattere cogente del numero dei seggi fissati dal legislatore per ciascun collegio.

In un ulteriore parere, il professor Vaccarella, sempre a sostegno delle tesi del ricorrente Lotito, rileva che il principio della rappresentanza territoriale viene rispettato assegnando alla lista Forza Italia il settimo seggio del collegio plurinominale n. 2 e, nel contempo, garantendo l'assegna-

zione dell'esatto numero dei seggi indicato *ex lege* per ciascun collegio. Si precisa poi che la corretta soluzione del caso non impone né consente di riesaminare altri casi nei quali sia stato adottato il medesimo meccanismo traslativo censurato nel parere.

Nel quarto parere, il professor Federico Tedeschini evidenzia che, a suo giudizio, l'Ufficio elettorale campano ha erroneamente ritenuto che ricorressero le condizioni per derogare all'articolo 1, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 533 del 20 dicembre 1993 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica), secondo il quale, con decreto del Presidente della Repubblica, è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione regionale nei collegi plurinominali. Per l'estensore del parere, quindi, la traslazione dei seggi tra diversi collegi plurinominali contrasta con il divieto implicito contenuto nella predetta disposizione che tutela il principio costituzionale della rappresentanza territoriale.

In data 5 marzo 2019 la Giunta ha deliberato la costituzione di un Comitato avente la finalità di effettuare un'analisi puntuale dei dati e dei risultati contenuti nei verbali delle sezioni della Regione Campania, ad iniziare da quelli che presentano maggiori anomalie e discordanze.

Al termine dei lavori del Comitato, in data 22 luglio 2020, il relatore originariamente individuato, senatore Malan – pur precisando di essere costretto ad esprimersi sulla base di elementi non ritenuti da lui sufficienti – proponeva una relazione conclusiva, che teneva conto delle rettifiche rilevate dal Comitato di revisione. Tale relazione veniva respinta a maggioranza dalla Giunta il giorno 23 luglio 2020.

Di fronte alla reiezione della suddetta relazione, l'unica fonte disponibile sono i dati di proclamazione cui si fa espresso riferimento relativamente ai risultati nei collegi uninominali.

Per quanto riguarda i 18 seggi da assegnare per la parte proporzionale sono attribuiti nel modo seguente: n. 3 seggi alla coalizione di centrosinistra, di cui n. 3 seggi al Partito Democratico; n. 6 seggi alla coalizione di centrodestra, di cui n. 4 seggi a Forza Italia; n. 1 seggio alla Lega; n. 1 seggio a Fratelli d'Italia; n. 9 seggi al MoVimento 5 Stelle.

Sempre sulla base dei dati di proclamazione, nella Regione sono stati attribuiti 18 seggi nei collegi plurinominali: 5 seggi nel collegio 1; 7 seggi nel collegio 2; 6 seggi nel collegio 3.

A livello di riparto regionale, tra singole liste e liste coalizzate, risultano assegnati: 9 seggi al MoVimento 5 Stelle, 1 seggio alla Lega, 4 seggi a Forza Italia, 1 seggio a Fratelli d'Italia e 3 seggi al Partito Democratico.

Con riferimento al ricorso presentato dal candidato dottor Lotito, i motivi aggiunti presentati in data 19 novembre 2018 sono apparsi risolutivi ai fini della sua definizione in senso favorevole e hanno consentito quindi di soprassedere sulle altre argomentazioni.

In virtù della tesi esposta dal ricorrente, i seggi sono assegnati dapprima con i quozienti interi: sulla base di questa operazione, il MoVimento 5 Stelle consegue tutti i nove seggi che devono essere attribuiti a tale lista, mentre Forza Italia ottiene uno dei quattro seggi complessivi

di cui ha diritto. Nessun'altra delle liste consegue seggi tramite i quozienti interi. Si procede quindi all'attribuzione dei restanti seggi sulla base della graduatoria delle più alte parti decimali.

Secondo il criterio descritto, le liste che hanno ricevuto già dei seggi con i quozienti interi sono poste al termine di questa graduatoria ai fini dell'utilizzazione delle parti decimali. È il caso di Forza Italia. L'assegnazione viene effettuata nel collegio 2 perché il collegio 3 era già stato completato con l'operazione precedente.

In virtù di queste operazioni, quindi, tutte le liste hanno assegnato il numero di seggi loro spettanti, nonché viene rispettato il numero dei seggi da attribuire in ciascuno dei tre collegi uninominali della Regione.

L'unica variante rispetto alle proclamazioni iniziali riguarda la lista di Forza Italia. Vengono eletti senatori i candidati Lonardo, con il subentro del candidato Lotito nel collegio 1; nel collegio 2 i candidati De Siano e Lonardo (quest'ultima eletta in tale collegio, in quanto vi ha conseguito una cifra elettorale percentuale più bassa rispetto al collegio 1); il candidato Cesaro nel collegio 3. Verrebbe escluso il senatore Carbone (collegio 3).

Pertanto, nella seduta del 4 agosto 2020, la Giunta ha approvato a maggioranza la proposta di accogliere il ricorso del dottor Claudio Lotito e di dichiarare contestata l'elezione del senatore Vincenzo Carbone.

Si fa quindi presente che in data 18 settembre 2020 il ricorrente ha depositato una memoria nella quale, ribadendo la richiesta di essere proclamato senatore, si sofferma sulle diverse fasi disciplinate dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993, distinte in quella di assegnazione e di distribuzione dei seggi.

In concreto, ad avviso del ricorrente, l'articolo 17, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo deve essere interpretato nel senso che dall'attribuzione dei seggi vanno escluse le liste alle quali è già stato attribuito il numero dei seggi assegnato a seguito delle operazioni precedenti, ossia tutte le liste che abbiano avuto assegnati seggi a quozienti interi. Quindi l'esclusione doveva riguardare non solo la lista MoVimento 5 Stelle (che aveva già ottenuto tutti i seggi spettanti), ma anche la lista Forza Italia (che aveva conseguito solo alcuni seggi a quozienti interi). Pertanto, l'Ufficio elettorale avrebbe dovuto assegnare i seggi alle liste che non erano assegnatarie di seggi interi, seguendo il criterio della maggiore prossimità all'intero, operazione che conduce ad attribuire a Forza Italia il quarto ed ultimo seggio di spettanza nel collegio Campania 2 che risultava l'unico ancora «libero» poiché in tutti gli altri collegi era stato già assegnato il numero di seggi previsto dalla legge. Dal momento che la dottoressa Lonardo, candidata di Forza Italia in tutti e tre i collegi della Regione, risultava eletta nel collegio 2 (dove Forza Italia ha riportato la minor cifra elettorale percentuale di collegio), il ricorrente dottor Lotito doveva essere proclamato senatore nel collegio Campania 1.

Signor Presidente, concludo qui la mia relazione, nel corso della quale mi sono attenuto, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regola-

mento per la verifica dei poteri, a riassumere i fatti e le questioni, senza esprimere giudizi.

PRESIDENTE. Grazie, senatore Paroli.

Interviene l'avvocato della parte ricorrente, professor Massimo Luciani.

LUCIANI, *difensore del ricorrente, dottor Lotito*. Signor Presidente, devo dirle e devo dire ai componenti della Giunta che sarò estremamente sintetico, perché questa è una questione per la quale esiste una documentazione molto puntuale, ci sono anche plurimi pareri e memorie, e sulla quale abbiamo ascoltato una relazione orale estremamente precisa. Del resto, abbiamo una quarta relazione sulla verifica delle elezioni nella Regione Campania – quella del 4 agosto 2020 –, che è alla base della vostra decisione di contestazione, nella quale troviamo già tutte le *rationes* di una decisione corretta.

Allora, di che cosa si tratta? Qual è il problema di fronte al quale l'eccellentissima Giunta delle elezioni si trova?

È un problema semplicissimo: è il solito problema che hanno di fronte i sistemi elettorali proporzionali a scrutinio di lista, cioè la questione dei resti, di come governare i resti (visto che è un caso fortunatissimo – che non si verifica mai – che attraverso le operazioni di divisione si ottenga immediatamente la distribuzione di tutti quanti i seggi grazie all'ottenimento di quozienti interi).

Se è così, se il problema è quello di governare i resti, qual è la prima operazione da fare?

La prima operazione da fare, per qualunque sistema elettorale di questo genere, è identificare i seggi attribuiti a quozienti interi: si devono assegnare i seggi a quozienti interi, e questo è esattamente quello che troviamo proposto nella quarta relazione del 4 agosto 2020. Lo troviamo in quella relazione e lo troviamo nella deliberazione di contestazione delle elezioni, per la ragione semplicissima che non c'era altra via, non c'era altra possibile soluzione giuridicamente corretta. Per un verso, insisto, la prima operazione da fare in sistemi di questo genere è sempre l'attribuzione dei seggi attraverso i quozienti interi; per altro verso, il diritto positivo non si presta minimamente all'equivoco.

È stata depositata una memoria, sottoscritta anche dal dottor Lotito e da me redatta, che cerca di argomentare – e spero che coerentemente argomenti – questo assunto, ma il testo delle norme rilevanti è autoevidente: stiamo parlando della lettera c) dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993, cioè del Testo unico delle elezioni del Senato.

Abbiamo tre periodi di questo comma 1 – è un comma molto lungo, pesante da leggere, ma poi alla fine molto semplice da interpretare – che sono rilevanti: il sesto, il settimo e l'ottavo.

Il sesto periodo è per l'appunto quello che introduce la fase del governo dei resti, cioè la fase che deve essere iniziata una volta che si è con-

clusa quella precedente dell'assegnazione dei seggi in base ai quozienti interi.

L'interpretazione di questo sesto periodo è già di per sé estremamente semplice e su questo rinvio agli scritti, limitandomi a osservare che questa interpretazione è suffragata in modo inequivoco dal settimo e dall'ottavo periodo.

Venendo al settimo periodo – mi spiace tediare la Giunta, ribadendo testi normativi che ovviamente conosce a menadito –, l'Ufficio elettorale regionale esclude dall'attribuzione di quel periodo precedente, cioè esclude dall'attribuzione prevista dal sesto periodo, tutte le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alle lettere *a*) e *b*). Quali sono queste liste? Sono evidentemente *tutte* le liste alle quali è stato assegnato fosse anche un solo seggio con un quoziente intero, perché sono esattamente le liste per le quali si è compiuta quella prima fase che è inevitabile in tutti i sistemi a scrutinio di lista.

Se ci fosse qualche dubbio, questo dubbio verrebbe fugato dall'ottavo periodo del comma 1 dell'articolo 17, che esordisce in modo molto significativo con un «successivamente»: «successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnato in tutti i collegi plurinominali a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi delle lettere *a*) e *b*).» Se non fossero state escluse tutte quante le liste alle quali sia stato assegnato, appunto dicevo prima, anche un solo seggio a quoziente intero, cosa vorrebbe dire? Questa operazione sarebbe del tutto inutile, perché già sapremmo che attraverso l'applicazione delle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 17, comma 1 si sarebbero distribuiti tutti quanti i seggi. Quindi qui ci stiamo riferendo a un'operazione ulteriore, che evidentemente ha senso solo nella misura in cui siano state escluse dall'attribuzione di cui al sesto periodo – sottolineo: solo nella misura in cui siano state escluse dall'attribuzione di cui al sesto periodo – le liste che hanno ottenuto anche soltanto un seggio a quoziente intero, perché se così non fosse la lettera della norma sarebbe totalmente priva di senso. Non debbo certo essere io a ricordare alla Giunta che è un principio generalissimo del nostro ordinamento giuridico, consolidatissimo in giurisprudenza, che non si può interpretare una disposizione normativa in modo tale che essa non abbia un significato, in modo tale che essa sia tale da non produrre risultati.

Allora, se è così – e mi avvio rapidamente alla conclusione, perché avevo promesso appunto la sintesi, visto che tutto risulta dalla documentazione che è in possesso della Giunta –, è evidente che occorre distribuire il seggio spettante a Forza Italia nel collegio plurinominali Campania 2. Qui, è stato ricordato dalla puntualissima relazione introduttiva, si devono applicare due criteri logico-matematici: il primo riguarda l'assegnazione del seggio alla lista e l'altro riguarda la distribuzione al singolo candidato della lista. Il primo è il criterio della maggiore prossimità all'intero e il secondo è quello della minore cifra elettorale di collegio.

Sono operazioni che non definirei nemmeno matematiche, ma aritmetiche, semplicissime: semplicemente si deve verificare quali sono le per-

centuali. Noi le abbiamo riportate alla pagina 7 della memoria: per il collegio Campania 2, la cifra elettorale percentuale di collegio era approssimativamente 18,58; per Campania 1 era 19,43; per Campania 3, 21,58. Qual era la cifra elettorale percentuale di collegio più bassa? Quella del collegio Campania 2. Quindi il dubbio è assolutamente inesistente, non ci può essere il minimo equivoco. Nel collegio di Campania 1 doveva essere proclamato il dottor Lotito, candidato al numero 2 della lista Forza Italia, e la dottoressa Lonardo doveva essere proclamata, essendo risultata eletta in più collegi, nel collegio Campania 2.

Questi sono sia i fatti, sia i semplici criteri che si debbono utilizzare nell'interpretazione delle norme vigenti.

Concluderei soltanto con un'osservazione sui principi generali: nei sistemi elettorali proporzionali a scrutinio di lista, la prima operazione logica è sempre quella di verificare se ci sono resti, sicché bisogna prima assegnare i seggi a quoziente intero, quindi è logico che questa operazione abbia una sua autonomia. Successivamente si procede alla verifica di come assegnare i seggi sulla base dei resti, ed è chiaro che debbano essere escluse le liste che hanno ottenuto seggi con quozienti interi; tutto qui.

L'operazione che è stata compiuta dall'Ufficio elettorale regionale ha determinato anche la cosiddetta traslazione; e qui, bisogna intendersi, la traslazione – qui siamo d'accordo con il parere che è stato reso dal collega professor Marini – non è preclusa al nostro ordinamento. I seggi parlamentari si debbono distribuire; sappiamo perfettamente che ci sono state eventualità nella storia della Repubblica in cui non tutti i seggi poi sono stati distribuiti, ma sono casi del tutto marginali. La traslazione è possibile; ma la traslazione, come la Corte costituzionale ci ha ricordato, è un'ipotesi marginale e residuale, eccezionale, ci si può arrivare se non hanno successo le altre operazioni.

Queste altre operazioni non solo qui hanno avuto successo, ma erano assolutamente doverose. Quindi ha clamorosamente sbagliato l'Ufficio elettorale regionale, mentre invece correttamente ha operato l'eccellentissima Giunta nella sua delibera del 4 di agosto del 2020. Pertanto ritengo che non ci siano dubbi sulla fondatezza delle ragioni del dottor Lotito.

PRESIDENTE. Poiché nessun senatore mi ha fatto pervenire quesiti, in assenza di altro avvocato, se non vi sono osservazioni, chiedo alle parti interessate se vogliono intervenire, prima il ricorrente e poi il resistente.

Interviene il resistente, senatore Carbone.

CARBONE (*IV-PSI*). Buongiorno Presidente, buongiorno colleghi.

Come già ricordava il senatore Paroli, ho presentato e consegnato alla Presidenza il parere del professor Annibale Marini. Oggi mi limiterò a leggere un breve intervento che poi, se lei vuole, signor Presidente, consegnerò alla Presidenza.

Questa circostanza mi consente per la prima volta di poter ringraziare la Presidenza, i colleghi componenti e tutti i collaboratori dell'Ufficio della Giunta, che hanno svolto le proprie funzioni con serietà e dedizione

lungo tutto il procedimento che, a distanza di circa due anni e mezzo, ha portato a questa udienza pubblica.

Per entrare direttamente nel merito del ricorso presentato dal candidato Lotito, vorrei soffermarmi innanzitutto sulla tesi che il ricorrente invoca grazie alle interpretazioni del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nella parte relativa alla disciplina delle operazioni volte al riparto dei seggi nei collegi plurinominali, giudicando la traslazione un mero fattore di turbamento dell'uguaglianza del voto derivante dalla suddivisione del territorio nazionale e regionale in collegi.

Nella fattispecie, il ricorrente ritiene di essere stato danneggiato nel computo dell'assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali a causa di un'errata operazione di calcolo dei voti, elaborando una suggestiva quanto macchinosa logica di procedimenti.

Pur di individuare una distribuzione dei seggi alle singole liste in ciascun collegio plurinominali alla sua più favorevole indicazione del candidato eletto, il ricorrente attribuisce un errato computo dell'Ufficio elettorale regionale circa l'assegnazione dei seggi alle liste che non erano state assegnatarie dei seggi interi, seguendo un criterio della maggior prossimità all'intero che non trova alcuna conferma dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

La suddetta norma è estremamente chiara, e peraltro già applicata in altri ricorsi affrontati da questa Giunta. Mi rendo conto, però, che il ricorso deve essere approfondito con più riguardo e quindi, in primo luogo, per ciascun collegio plurinominali i seggi sono attribuiti alle liste sulla base dei quozienti di attribuzione interi e per i restanti seggi sulla base delle maggiori parti decimali. Nel caso in cui il numero di seggi attribuiti a ciascuna lista nei collegi plurinominali della circoscrizione regionale non corrisponda al numero dei seggi ad essa spettanti in base alla ripartizione circoscrizionale già effettuata, si procede alla compensazione tra liste eccedentarie e liste deficitarie.

La procedura di compensazione tra liste eccedentarie e liste deficitarie per l'assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali è basata sul principio in base al quale la lista deficiente ottiene il seggio nel collegio in cui ha la maggior parte decimale del quoziente non utilizzato e la lista eccedentaria lo cede nel collegio in cui lo ha ottenuto con la minore parte decimale del quoziente.

In questo modo, dal momento che può verificarsi che il collegio in cui viene ceduto e attribuito il seggio non sia lo stesso, il numero dei seggi attribuiti in ciascun collegio plurinominali può non corrispondere al numero di seggi spettanti sulla base della popolazione, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2017, che per ciascun collegio plurinominali individua il numero dei seggi da attribuire.

Non a caso, l'Ufficio elettorale accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi plurinominali a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi spettanti nell'ambito della circoscrizione regionale e non del singolo collegio. Nel caso in cui non vi sia coincidenza si applica il criterio

residuale della traslazione dei seggi fra liste eccedentarie e deficitarie, per garantire il rispetto della volontà popolare e l'espressione del voto tutelato dall'articolo 48 della Costituzione italiana.

La norma è molto chiara nel disporre che si proceda inizialmente all'assegnazione dei seggi sulla base dei quozienti interi alle varie liste e successivamente alle liste che hanno ottenuto i maggiori resti, escludendo solo le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alle lettere *a*) e lettera *b*) dell'articolo 17, comma 1, del citato decreto legislativo n. 533.

Non vanno escluse da questa operazione tutte le liste che hanno goduto di quozienti interi, ma non hanno esaurito il numero di seggi loro spettanti. In altri termini, non è vero che si debba procedere prima all'attribuzione dei seggi alle liste che non hanno goduto di quozienti interi e solo dopo a quelle che hanno goduto di quozienti interi, ma a cui debbono ancora essere attribuiti seggi. Una siffatta disciplina sarebbe infatti priva di senso e penalizzerebbe le liste che del tutto casualmente hanno ottenuto quozienti interi pur avendo i maggiori resti. Tanto è vero ciò che lo stesso testo, con tenore inequivoco, prevede l'ipotesi in cui, dopo la ripartizione dei seggi effettuata in base al metodo del quoziente di attribuzione e dei più alti resti, ci siano liste con più eletti di quelli già assegnati a livello regionale e liste con meno eletti, stabilendo che in quel caso alle liste eccedentarie si sottraggono tali seggi nei collegi in cui sono stati assegnati con la più bassa parte decimale e alle liste deficitarie si assegnino nei collegi le cui liste hanno ottenuto le parti decimali più alte.

Ne deriva quindi che è lo stesso testo ad ammettere che il numero di seggi assegnato in ciascun collegio plurinominale possa variare rispetto alla quota individuata *ex ante* dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2017.

A parte la chiarezza della disposizione, questa parziale flessibilità delle quote non è casuale, né priva di logica.

Se il numero di seggi fosse del tutto anelastico, le liste deficitarie potrebbero versare nella situazione di ottenere seggi in collegi in cui hanno ottenuto i risultati peggiori e di trovarsi con candidati della lista non eletti invece che in altri collegi in cui si sono registrati risultati migliori.

In sede di approvazione della legge tale sistema fu definito, non a torto, «anti *flipper*» perché in sua assenza i partiti deficitari si sarebbero visti assegnati seggi in maniera casuale; esito questo non solo paradossale, ma anche distonico rispetto al principio democratico e ai canoni di consapevolezza e libertà del voto (articoli 1 e 48 della Costituzione), che assicurano una soglia incompressibile di decisività al corpo elettorale anche in ordine alla scelta dei propri eletti (in tema, la sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014 e la n. 35 del 2017).

Ancora più evidente, poi, sarebbe il dissidio con il principio di uguaglianza del voto sancito dall'articolo 48 della Costituzione, poiché, per ragioni del tutto imponderabili, il voto di alcuni elettori verrebbe privato di peso o addirittura rovesciato a fronte dell'ipervalutazione di quello espresso da altri in collegi diversi.

Nella sentenza n. 35 del 2017 appena citata, la Corte costituzionale ha legittimato il fenomeno della traslazione dei seggi. Nel caso oggetto di valutazione della Corte, si contestava la legittimità costituzionale della norma relativa alla traslazione dei seggi per la composizione della Camera dei Deputati. La Corte ha infatti evidenziato che il sistema di assegnazione dei seggi nelle circoscrizioni, che ricomprende, quale ipotesi residuale, la traslazione dei seggi fra circoscrizioni, costituisce l'esito del bilanciamento fra principi ed esigenze diversi, non sempre tra loro perfettamente armonizzabili. Da un lato il principio desumibile, appunto, dall'articolo 56 comma 4 della Costituzione, posto a garanzia di una rappresentanza commisurata alla popolazione di ciascuna porzione del territorio nazionale; dall'altro, la necessità di consentire l'attribuzione dei seggi sulla base della cifra elettorale nazionale conseguita da ciascuna lista ed infine dall'esigenza di tenere conto, nella prospettiva degli elettori, del consenso ottenuto da ciascuna lista nelle singole circoscrizioni, alla luce dell'articolo 48 della Costituzione.

Sempre la Corte ha evidenziato come il disposto di cui all'articolo 56, comma 4, della Costituzione non può essere infatti inteso nel senso di richiedere quale soluzione costituzionalmente obbligata un'assegnazione di seggi interamente conclusa all'interno delle singole circoscrizioni senza tenere conto dei voti che le liste ottengono a livello nazionale.

Con riferimento al sistema elettorale introdotto dalla legge n. 52 del 2015, se è costituzionalmente legittimo che il riparto di seggi avvenga a livello nazionale, eventualità che del resto il giudice *a quo* non contesta, l'articolo 56, comma 4, della Costituzione deve essere quindi osservato fin tanto che ciò sia ragionevolmente possibile, senza escludere la legittimità di residuali ed inevitabili ipotesi di traslazione di seggi da una circoscrizione all'altra.

Queste argomentazioni della Corte, che legittimano il meccanismo della traslazione dei seggi fra diverse circoscrizioni sul territorio nazionale per l'elezione dei membri della Camera dei deputati, ragionamento quindi estendibile anche per questo ramo del Parlamento, possono pacificamente essere applicate al meccanismo traslativo previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 553 del 1993, limitato, come già esaminato, ai diversi collegi all'interno della medesima circoscrizione elettorale regionale.

Sempre a conforto della conclusione che il congegno dello slittamento dei seggi sia non solo legittimo ma addirittura fisiologico nell'ordinamento italiano, giova ricordare come quasi tutte le leggi elettorali nazionali e regionali vi facciano ricorso.

Per restare a esempi recenti, fenomeni di traslazioni si sono verificati anche nelle elezioni della Camera dei deputati nel vigore della legge n. 270 del 2005. Nelle tre elezioni in cui ha trovato applicazione tale legge sono cinque i casi di slittamento di seggi tra circoscrizioni: uno nel 2006, due nel 2008 e due nel 2013.

Qualora si accedesse alla tesi prospettata nel ricorso, la stessa composizione del Senato, quando ormai è a metà della legislatura in corso, dovrebbe essere sovvertita per un numero rilevante di seggi.

Ricordo a tutti i presenti che questi pronunciamenti del giudice delle leggi sono stati ritenuti più che validi anche da colleghi di diversi schieramenti politici presenti in codesta Giunta, durante le sedute che hanno impegnato la verifica dei poteri nella Regione Campania.

Non posso poi non ricordare in questa sede che nel caso della verifica dei poteri della Regione Campania è stato istituito un Comitato chiamato a revisionare le schede elettorali attraverso l'esatta corrispondenza di ciò che è contenuto nei verbali e nelle tabelle di scrutinio.

Nell'istruttoria si sono accertate gravi incongruenze nell'inversione dell'attribuzione dei voti tra le liste all'interno delle coalizioni, nella non parificazione, nel numero delle schede scrutinate con il numero dei votanti, in discordanze nei voti validi tra verbale di sezione e tabella di scrutinio allegata, nella mancata corrispondenza tra i voti attribuiti al candidato di coalizione ed il totale dei voti delle liste collegate in coalizione, nonché la presenza di cancellature nella compilazione degli stessi verbali.

Tuttavia, non è stato possibile condurre a termine questa istruttoria perché mancano gli elementi essenziali. Si è scoperto, infatti, che le schede valide di ben sei sezioni elettorali sulle dodici richieste non sono più recuperabili, essendo state distrutte, con l'alta probabilità che analoga sorte sia toccata a un numero ben più alto di schede in altre sezioni della Regione.

Anche per questo motivo, signor Presidente, ritengo che sia impossibile pervenire ad un'istruttoria esaustiva ed affidabile poiché si è acclarato che diverse schede valide non sono più recuperabili, essendo andate distrutte. Mi chiedo come su questa circostanza possa essere stata costruita una decisione che risulterebbe abnorme e contestabile.

La distruzione delle schede ha impedito un corretto ricorso a proiezioni, prove di resistenza o simulazioni che non sono in grado di correggere una serie di anomalie e di incongruenze macroscopiche individuate nei verbali e nelle tabelle di scrutinio, né tanto meno di determinare una diversa attribuzione dei seggi, non avendo a disposizione molte schede valide.

Alla luce delle evidenti patologie, incongruenze ed anomalie emerse non si può raggiungere un esito certo, affidabile ed incontrovertibile per assicurare uno dei principi che governa il contraddittorio e che governa i processi nello svolgimento di questa funzione giurisdizionale che è propria della Giunta e che è: l'onere della prova grava su chi contesta un diritto. Mi chiedo come il Senato, il tempio delle regole, possa non considerare il principio di ragionevolezza, di congruità, tra le premesse e le conclusioni di un'indagine parziale e un accertamento non compiuto.

Spero che l'esito della Camera di consiglio non sia già scontato e che i membri di codesta Giunta possano arrivare anche con questi elementi a una conclusione giusta.

Signor Presidente, ho letto la relazione dovuta, ma mi permetta anche, visto che non sono intenzionato a svolgere alcun intervento successivo, finale, alcune considerazioni personali.

Penso si sia avvertito anche nel corso della lettura che sono molto provato, molto emozionato, da ciò che sta accadendo. Quando nel 2018 venni chiamato dal coordinatore di Forza Italia, senatore De Siano, a far parte della lista di Forza Italia, con molto entusiasmo, con molta passione, aderii a questo invito, sapendo che – mi permetta, signor Presidente – non era un invito rivolto a un miracolato, a un graziato, ma ad una persona che nella sua vita aveva e ha sempre dedicato alla politica una buona parte del suo tempo migliore. Sono stato cinque anni consigliere comunale, cinque anni assessore; per dieci anni sono stato sindaco della mia città; poi sono stato eletto consigliere della Città metropolitana. Il partito aveva bisogno in quel momento di una persona che lo potesse rappresentare nei territori del vesuviano e nolano e grazie anche al mio lavoro e al mio impegno in quel collegio, che è il collegio Campania 3, si raggiunse quasi la cifra, inaspettata per quell'epoca per il nostro partito, del 22 per cento. Sinceramente oggi dovermi ritrovare in questa situazione davvero mi sconcerta, a tratti mi prende in modo particolare, anche perché davvero non avrei mai creduto, signor Presidente, che in questi due anni e mezzo sarei stato additato da tanti giornali e dalla gente come il «senatore abusivo», come se stessi occupando un posto che non mi competeva; e doverlo spiegare, mi perdoni Presidente, ai propri figli che leggono continuamente queste notizie è davvero triste, è una cosa che non auguro a nessuno dei miei colleghi al Senato e al Parlamento, è davvero la cosa più triste del mondo, sapendo in cuor mio e sapendo nel cuore di ognuno di voi che la Corte d'appello di Napoli ha deciso nel modo giusto, rispettando la norma, altrimenti non sarei qui oggi a discutere di questa situazione.

Comunque grazie Presidente, grazie ai colleghi della Giunta per avermi ascoltato in modo così paziente, e perdonatemi se mi sono un poco dilungato.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Lotito, il senatore Carbone e il professor Luciani.

Sospendo la seduta pubblica per consentire la discussione e la decisione in Camera di consiglio.

(Allontanate le parti e il pubblico presente, la Giunta si riunisce in camera di consiglio dalle ore 16,06 alle ore 16,38 del 24 settembre 2020).

PRESIDENTE. La seduta pubblica è ripresa.

Si dà lettura della decisione assunta dalla Giunta in camera di consiglio: «La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, a seguito della contestazione dell'elezione del senatore Vincenzo Carbone (regione Campania) decisa dalla Giunta nella seduta del 4 agosto 2020; in seduta pubblica, uditi l'esposizione del relatore, senatore Paroli, e gli interventi delle parti; riunitasi in camera di consiglio; visti gli articoli: 66 della Costituzione; 87 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361; 27 del decreto legislativo

20 dicembre 1993, n. 533; 19 del Regolamento del Senato della Repubblica; 14 e 17 del Regolamento per la verifica dei poteri; delibera di proporre al Senato – disattesa ogni diversa istanza – l’annullamento dell’elezione del senatore Vincenzo Carbone nella regione Campania.

Ai sensi dell’articolo 17, comma 4, del Regolamento di verifica, la relazione scritta recante le motivazioni della decisione sarà sottoposta alla Giunta in una prossima seduta, onde poter essere presentata al Senato entro il previsto termine di venti giorni dall’adozione della presente decisione«.

La seduta è tolta.

I lavori terminano alle ore 16,40.